



Occupandoci del **corretto costo delle opere nella filiera dell'attività edilizia privata**, tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi **cenni importanti** che si riflettono, direttamente o indirettamente, sul costo delle opere. Invece ogni più marcato approfondimento va acquisito dalle pubblicazioni dedicate alle specifiche materie.

Iscriviti qui per essere avvisato quando sarà disponibile il software Equocompenso per la gestione del corretto costo delle opere.

SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE

FATTISPECIE	CONDIZIONI	ADEMPIMENTI D.gl 81/2008
COORDINAMENTO SICUREZZA (nomina coordinatori)	lavori eseguiti da due o più imprese	<ul style="list-style-type: none">Designazione del Coordinatore per la progettazioneDesignazione Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
	lavori soggetti o non soggetti a Permesso di costruire	Art.90 comma 3
	importo lavori maggiore di € 100.000	Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Art.90 comma 4 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori , in possesso dei requisiti di cui all' articolo 98 . Art.90 comma 5 La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
COORDINAMENTO SICUREZZA (nomina coordinatori)	lavori eseguiti da due o più imprese	<ul style="list-style-type: none">Designazione Coordinatore per l'esecuzione dei lavori avente funzione anche nella fase di progettazione
	lavori soggetti o non soggetti a Permesso di costruire	Art.90 comma 11
	importo lavori minore di € 100.000	La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.



Occupandoci del **corretto costo delle opere nella filiera dell'attività edilizia privata**, tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi **cenni importanti** che si riflettono, direttamente o indirettamente, sul costo delle opere. Invece ogni più marcato approfondimento va acquisito dalle pubblicazioni dedicate alle specifiche materie.

[Iscriviti qui](#) per essere avvisato quando sarà disponibile il software Equocompenso per la gestione del corretto costo delle opere.

VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

<p>VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE AFFIDATARI ED ESECUITORI DEI LAVORI</p>		<p>Art.90 comma 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)</p> <p>Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.</p> <p>Art.90 comma 9 lettera a (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'<u>allegato XVII</u>. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'<u>articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</u>, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'<u>allegato XVII</u>;</p> <p>Art.90 comma 9 lettera c (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)</p> <p>trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'<u>articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29</u></p>	<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli <u>articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis</u>;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli <u>articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo</u>.</p>
--	--	--	---



Occupandoci del **corretto costo delle opere nella filiera dell'attività edilizia privata**, tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi **cenni importanti** che si riflettono, direttamente o indirettamente, sul costo delle opere. Invece ogni più marcato approfondimento va acquisito dalle pubblicazioni dedicate alle specifiche materie.

[Iscriviti qui](#) per essere avvisato quando sarà disponibile il software Equocompenso per la gestione del corretto costo delle opere.

[novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Art.93 comma 2 (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e).

Art.100 comma 6bis (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)

Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'[articolo 97, comma 3-bis e 3-ter](#). Nel campo di applicazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, si applica l'[articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo](#).

Art.101 comma 1 primo periodo (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.



Occupandoci del **corretto costo delle opere nella filiera dell'attività edilizia privata**, tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi **cenni importanti** che si riflettono, direttamente o indirettamente, sul costo delle opere. Invece ogni più marcato approfondimento va acquisito dalle pubblicazioni dedicate alle specifiche materie.

Iscriviti qui per essere avvisato quando sarà disponibile il software Equocompenso per la gestione del corretto costo delle opere.

	IMPRESA ESECUTRICE	ALLEGATO XVII a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all' <u>articolo 17, comma 1, lettera a)</u> o autocertificazione di cui all' <u>articolo 29, comma 5</u> , del presente decreto legislativo; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all' <u>art. 14 del presente decreto legislativo</u>	
	LAVORATORI AUTONOMI	ALLEGATO XVII a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale; c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; e) documento unico di regolarità contributiva.	
	IMPRESA E LAVORATORI AUTONOMI	ART. 90 comma 9 D.lgs 81/2008 a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' <u>allegato XVII</u> . b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di	



Occupandoci del **corretto costo delle opere nella filiera dell'attività edilizia privata**, tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi **cenni importanti** che si riflettono, direttamente o indirettamente, sul costo delle opere. Invece ogni più marcato approfondimento va acquisito dalle pubblicazioni dedicate alle specifiche materie.

[Iscriviti qui](#) per essere avvisato quando sarà disponibile il software Equocompenso per la gestione del corretto costo delle opere.

		regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).	
	IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON IMPIEGO DI OPERAI INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO IN MANCANZA DI RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALLEGATO XI	<p>a) presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;</p> <p>b) documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p>	